



La TESTIMONIANZA

Artt. 194-207 c.p.p.

Preliminari distinzioni lessicali

MEZZI DI PROVA

Libro III

TESTIMONIANZA

(artt. 193-207)

ESAME DELLE PARTI

(artt. 208-210)

MODALITA' ACQUISITIVE DEI MEZZI DI PROVA

Libro VII

ESAME DEL TESTIMONE

(artt. 497-502)

ESAME DELLE PARTI PRIVATE

(art. 503)

NATURA DELLA TESTIMONIANZA

**DICHIARAZIONE
DI SCIENZA** di
CHI ha avuto
percezione
diretta (o
indiretta,
tramite terze
persone) di un
determinato
fatto rilevante
per il processo

- **essenza della testimonianza:** essa riproduce non tanto un fatto materiale, quanto l'esperienza del dichiarante nella percezione di un avvenimento, così come cade sotto i suoi sensi (equiparabile ad un giudizio sul fatto)
- **componenti della testimonianza:** un momento conoscitivo (la percezione) e uno dichiarativo (la deposizione), entrambi "influenzati" dalle capacità sensoriali e mnemoniche del testimone che inevitabilmente condizionano la rappresentazione psichica di un determinato evento

OGGETTO E LIMITI DELLA TESTIMONIANZA

art. 194 c.p.p.

il testimone deve essere esaminato su fatti determinati che costituiscono oggetto di prova

Il testimone non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificare la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale

Il testimone non può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti

È ammessa la testimonianza sui rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni, nonché sulle circostanze il cui accertamento è necessario per valutare la credibilità del dichiarante

La testimonianza sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento della vittima (cfr. art. 472 comma 3-bis c.p.p.)

OBBLIGHI DEL TESTIMONE

art. 198 c.p.p.

ha l'obbligo di presentarsi

**è obbligato ad attenersi alle prescrizioni
date dal giudice per le esigenze processuali**

**ha l'obbligo di rispondere secondo verità
alle domande che gli sono rivolte**

**non può essere obbligato a deporre su fatti
dai quali potrebbe emergere una sua
responsabilità penale**

CAPACITÀ DEL TESTIMONE

art. 196 c.p.p.

Ogni persona ha la capacità ad assumere l'ufficio di testimone

tuttavia nell'ipotesi in cui, per valutare le dichiarazioni rese, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche d'ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge

LIMITE ALLA CAPACITÀ A TESTIMONIARE

Si ha per determinati soggetti aventi qualità o ruolo processuale tali da far venir meno la loro legittimazione a deporre

Si tratta di persone che versano in una condizione di **incompatibilità** con l'ufficio di testimone

a) INCOMPATIBILITÀ

Art. 197 comma 1, lett. a
i coimputati del medesimo reato o
le persone imputate in un
procedimento connesso a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera a),
salvo che nei loro confronti sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile
di proscioglimento, di condanna o
di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444

b) INCOMPATIBILITÀ

Art. 197 comma 1, lett. b

salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le **persone imputate in un procedimento connesso** a norma dell'articolo **12 comma 1, lettera c)**, o di un **reato collegato** a norma **dell'articolo 371, comma 2, lettera b)**, prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444

c) INCOMPATIBILITÀ

Art. 197 comma 1, lett. c

il responsabile civile e la
persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria

d) INCOMPATIBILITÀ

Art. 197 comma 1, lett. d

coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter c.p.p.

La testimonianza «assistita»

art. 197-*bis* c.p.p.

istituto a metà
strada tra una
testimonianza vera
e propria e l'esame
di un imputato in
procedimento
connesso o
collegato, ai sensi
dell'art. 210 c.p.p.

- **RATIO:** predisporre una disciplina differenziata per l'assunzione del contributo conoscitivo di una persona in ragione del suo peculiare *status* che lo rende meritevole di adeguate garanzie volte a scongiurare eventuali pregiudizi derivanti dall'adempimento del dovere testimoniale

Casi di testimonianza «assistita»*

Art. 197 bis comma 1

- l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 o di un reato collegato a norma dell'art. 371 comma 2, lett. b, quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. **(vedi art. 197 comma 1, lett. a)**

Art. 197 bis comma 2

- l'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. c, o di un reato collegato a norma dell'art. 371 comma 2, lett. b, nel caso previsto dall'art. 64 comma 3, lett. c **(vedi art. 197 comma 1, lett. b)**

* Non riguarda il coimputato nel medesimo reato

1. GARANZIE per il testimone «assistito»

assistenza di un difensore nel corso della deposizione; in mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore d'ufficio*

* v. Corte cost. 381/2006 e Corte cost. 21/2017

2. GARANZIE per il testimone «assistito»

nel caso si tratti di imputati nei cui confronti è stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna (art. 197-bis comma 1), **il testimone non può essere obbligato a deporre** sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio la sentenza nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità, ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione

3. GARANZIE per il testimone «assistito»

nel caso si tratti di imputati che hanno reso dichiarazioni etero-accusatorie, dopo essere stati avvertiti ai sensi dell'art. 64 comma 3, lett. c (art. 197-bis comma 2), **il testimone non può essere obbligato a deporre** sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti

4. GARANZIE per il testimone «assistito»

le dichiarazioni rese dai “testimoni assistiti” **non possono essere utilizzate** **contro** la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette

GARANZIA per l'accertamento

alle dichiarazioni rese dai
“testimoni assistiti” si
applica la disposizione di
cui all'art. 192 comma 3*

*(possono essere valutate
come prova soltanto in
presenza di **elementi di
riscontro** che ne confermino
l'attendibilità)*

Testimonianza indiretta

art. 195 c.p.p.

TESTIMONIANZA di colui che, per la conoscenza dei fatti, si riferisce ad altre persone

(fatti non percepiti direttamente dal dichiarante)

In questo caso, il codice di rito prescrive l'audizione della fonte delle informazioni *de auditu*, al fine di verificarne l'attendibilità

FUNZIONE della disciplina contenuta nell'art. 195: impedire che le dichiarazioni "stragiudiziali" della fonte citata dal testimone indiretto entrino a far parte del patrimonio cognitivo del giudice senza essere passate al vaglio del contraddittorio dibattimentale

AMBITO SOGGETTIVO

**La disciplina della testimonianza
indiretta si applica**

al testimone

**alle parti private
diverse dall'imputato**
(art. 209 comma 1)

**all'imputato in
procedimento
connesso o in reato
collegato**
(art. 210 comma 5)

LA DISCIPLINA

Art. 195 commi 1-2 : allorquando il testimone riferisca fatti o circostanze, la cui conoscenza dichiara di aver appreso da altre persone, queste ultime possono essere chiamate a deporre d'ufficio dal giudice o su richiesta di parte

- **Art. 195 comma 3**: nel caso in cui le parti chiedano l'**audizione della fonte** e il giudice non provveda in tal senso, le dichiarazioni *de relato* non possono essere utilizzate, salvo che l'esame della persona direttamente a conoscenza dei fatti risulti impossibile a causa di morte, di infermità ovvero di irreperibilità
- Per converso, se **nessuno chiede di sentire la fonte** delle informazioni *de relato*, le dichiarazioni rese dal testimone indiretto sono utilizzabili, potendosi interpretare la mancanza della richiesta di audizione come una sorta di tacito consenso delle parti alla utilizzabilità dei contenuti delle testimonianze rilasciate dal testimone indiretto

ULTERIORI LIMITI DI UTILIZZABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA INDIRETTA

Art. 195 comma 7

Le dichiarazioni “*de relato*”
non sono utilizzabili se il
testimone non è in grado o
non vuole indicare la fonte
delle informazioni

Regola di esclusione

art. 195 comma 6 c.p.p.

NON POSSONO testimoniare “*de relato*” i soggetti che riferiscono fatti comunque appresi da persone titolari di un segreto professionale, d’ufficio o di stato, sempreché le stesse persone non abbiano deposto sui medesimi fatti, o non li abbiano altrimenti divulgati, manifestando con ciò una scelta incompatibile con il mantenimento del vincolo della segretezza

TESTIMONIANZA INDIRETTA

della polizia giudiziaria

Art. 195 comma 4

divieto di deporre sul contenuto di dichiarazioni rese da testimoni, ma limitatamente alle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a e b

Art. 351

DIVIETO DI DEPORRE sul contenuto delle informazioni assunte dalle «persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini» e sul contenuto delle informazioni assunte dalle persone imputate in procedimento connesso o collegato

Art. 357 comma 2, lett. a e b

DIVIETO DI DEPORRE sul contenuto delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, nonché sul contenuto delle sommarie informazioni rese e delle dichiarazioni spontanee rilasciate dalla persona nei cui confronti si svolgono le indagini

Testimonianza e segreti

artt. 199-204 c.p.p.

**Segreto
«domestico»**

art. 199

**Segreto «di
polizia»**

art. 203

**Segreto
professionale**

art. 200

**Segreto di
Stato**

art. 202

**Segreto
d'ufficio**

art. 201



Segreto «domestico»

art. 199 c.p.p.

I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato

- *Disciplina a tutela del vincolo di solidarietà familiare*

Profilo soggettivo del segreto domestico

La facoltà di astensione è riconosciuta:

al momento in cui vengono chiamati a deporre ...

- ai prossimi congiunti dell'imputato (ascendenti, discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii ed i nipoti)
- soggetti legati all'imputato da vincolo di adozione

... e limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da un'unione civile

- a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
- al coniuge separato dell'imputato;
- alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile contratti con l'imputato

Garanzie e segreto «domestico»

I prossimi congiunti

- non hanno l'obbligo di deporre
- Hanno diritto all'avviso, da parte del giudice, a pena di nullità, della facoltà di astenersi

ALTRI SEGRETI: caratteri

diverse ipotesi di esenzione
dall'obbligo di deporre

*ric conducibili ad una
FACOLTÀ di
astensione*

segreto
professionale

segreto «di
polizia»

*ric conducibili ad un
OBBLIGO di
astensione*

segreto
d'ufficio

segreto di
stato

1. Segreto professionale

art. 200 c.p.p.

RATIO

Tutela il libero ed efficace esercizio di attività professionali che implicano per natura un'esigenza di riservatezza e che mirano a soddisfare interessi individuali, riguardanti diritti fondamentali di rilievo costituzionale

AMBITO OGGETTIVO

Il segreto copre ciò che il testimone ha **conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione**, fatti salvi i casi in cui ha l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria

2. Segreto professionale

art. 200 c.p.p.

AMBITO SOGGETTIVO*

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale (*tra cui: assistenti sociali, consulenti del lavoro, dipendenti del SERT*)
- **I mediatori penali con riferimento a quanto appreso nel corso dell'attività di mediazione**

* Sull'opposizione del segreto professionale da parte del testimone, l'art. 200 comma 2 ha previsto un **controllo del giudice**, se ritiene l'opposizione del segreto infondata

3. Segreto professionale

art. 200 comma 3 c.p.p.

Peculiare forma di segreto professionale:

SEGRETO DEL GIORNALISTA

non tutela il rapporto confidenziale, ma la fonte del professionista (copre i nomi delle persone che hanno fornito notizie di carattere fiduciario al giornalista)

In caso di opposizione del segreto, il giudice ha il potere di ordinare l'indicazione della fonte confidenziale se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità può essere accertata attraverso la sola fonte confidenziale

Segreto «di polizia»

art. 203 c.p.p.

RATIO: intende **assicurare adeguata protezione agli informatori**, poiché il loro apporto è ritenuto funzionale all'interesse della giustizia

PROFILO OGGETTIVO: è **coperto dal segreto** il nome dell'informatore (c.d. confidente)

PROFILO SOGGETTIVO: **possono opporre il segreto** gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica

LIMITI DI UTILIZZABILITÀ: previsto un **divieto assoluto di utilizzabilità** delle informazioni fornite dai confidenti, ove questi non vengano sentiti come testimoni

Segreto d'ufficio

art. 201 c.p.p.

NATURA: è un obbligo giuridico di non rivelare i fatti conosciuti per ragioni dell'ufficio, che devono rimanere segreti

PROFILO OGGETTIVO: Il segreto incide su **fatti conosciuti in ragione dell'ufficio**, i quali per previsione normativa o per provvedimento dell'autorità debbano restare segreti

PROFILO SOGGETTIVO: grava su pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio

DISCIPLINA: si applicano le regole previste per il segreto professionale (art. 200 commi 2 e 3)

1. Segreto di Stato

art. 202 c.p.p.

CONCETTO: *ogni cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alla relazione con essi, alla preparazione e alla difesa militare*

- **Ratio:** ispirato all'antico principio *salus rei publicae suprema lex* che codifica la prevalenza della «ragion di Stato»

2. Segreto di Stato

art. 202 c.p.p.

PROFILO OGGETTIVO

riguarda fatti coperti da segreto di Stato

PROFILO SOGGETTIVO

obbliga al segreto pubblici ufficiali, pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio

Eccezione di segretezza

art. 202 comma 2 c.p.p.

Se il testimone eccepisce la segretezza (dichiara l'esistenza di un segreto di Stato), si instaura una procedura di interpello, a conferma dell'esistenza del segreto. Il giudice informa il Presidente del consiglio dei ministri, chiedendo che dia conferma dell'esistenza del segreto di Stato

- se l'**esistenza del segreto** viene **confermata** e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato
- se **entro sessanta giorni** dalla notificazione della richiesta, il Presidente del consiglio dei ministri **non dà conferma** del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga